

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

## Seconda Sezione Civile

La Corte, composta dai magistrati:

- Dania Mori

Presidente

- Anna Primavera

Consigliere

- Carla Fantauzzi

Cons.Aus.Relatore

Nella causa civile n. 1465/2016 promossa da:

con il patrocinio degli avv.ti Polloni Roberto e Bovini Vittorio ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Frattagli Maria Cristina

**APPELLANTE** 

contro

S.p.a con il patrocinio dell'avv. Ducci Donati Beatrice

**APPELLATA** 

ha emesso la seguente

# **SENTENZA**

nella causa avente ad oggetto : intermediazione bancaria, causa trattenuta in decisione all'udienza del 09.12.2020 sulle seguenti conclusioni:

<u>Conclusioni appellante :</u> "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta, accogliere il presente gravame e così riformare integralmente la Sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 25/5/2016 per i motivi sopra esposti e per l'effetto

accogliere TUTTE le conclusioni rassegnate in primo grado e che, salvo errore od omissione, NON le inficerà e neppure implicherà rinuncia, e segnatamente:

- 1. In via principale, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere l'inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto − contrattuali e precontrattuali − inerenti il contratto-operazione di acquisto dei titoli Cirio Del Monte N.V. tasso 7,75% scadenza 02/2005 codice ISIN XS0143928157 per un controvalore di €.20.000,00 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli e delle cedole se riscosse, condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice equivalente alla complessiva somma investita di €.20.000,00 oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione della somma investita pari ad €.20.000,00 o la somma che risulterà dalla espletanda istruttoria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'investimento al saldo.
- 2. In via subordinata, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto − precontrattuali e contrattuali − inerenti il contratto-operazione di acquisto dei titoli Cirio Del Monte N.V. tasso 7,75% scadenza 02/2005 codice ISIN XS0143928157 per un controvalore di €.20.000,00 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli e dell'importo delle cedole se riscosse, risolvere il contratto di intermediazione mobiliare e/o il contratto ordine di investimento per cui è causa e , conseguentemente, condannarla alla restituzione della complessiva somma investita pari a €. 20.000,00 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo.
- 3. In ulteriore subordinata, per la causali di cui in premessa, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari di cui in premessa riconoscere e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto-operazione di acquisto dei titoli Cirio Del Monte N.V. tasso 7,75% scadenza 02/2005 codice ISIN XS0143928157 per un controvalore di €.20.000,00 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione integrale della somma di €.20.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei difensori antistatari.

# Conclusioni appellata:

Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa,

in via preliminare: dichiarare inammissibile l'atto di appello di in quanto introdotto in violazione dell'art. 342 c.p.c. confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1137/2016 del Giudice del Tribunale di Lucca del 25.05.2016.

Inoltre dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande nuove esposte dalla parte appellante nel presente giudizio.

Nel merito:

respingere l'atto di appello proposto da avverso la sentenza n. 1137/2016 del Giudice del Tribunale di Lucca emessa in data 25.05.2016 e depositata in pari data, poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma in ogni sua parte della sentenza n. 1137/2016. In ogni caso respingere le domande tutte della parte appellante poiché inammissibili, generiche, infondate e non provate.

Con vittoria di spese e compensi.

# Svolgimento del processo

1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 21.03.2011, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio,

S.p.a, (poi ) deducendo che la banca convenuta si era resa inadempiente agli obblighi informativi previsti dalla normativa primaria e regolamentare in materia di intermediazione finanziaria, nonché dell'obbligo generale di buona fede in riferimento all' acquisto in data 01.03.2002 del titolo Cirio - Del Monte N.V. per un controvalore di € 20.000, e perciò chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nell'accoglimento delle domande tutte di cui in narrativa:

- I. In via principale, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere l'inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto − contrattuali e precontrattuali − inerenti il contratto-operazione di acquisto dei titoli Cirio Del Monte N.V. tasso 7,75% scadenza 02/2005 codice ISIN XS0143928157 per un controvalore di €.20.000,00 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli e delle cedole se riscosse, condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice equivalente alla complessiva somma investita di €.20.000,00 oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione della somma investita pari ad €.20.000,00 o la somma che risulterà dalla espletanda istruttoria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'investimento al saldo.
- 2. In via subordinata, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto precontrattuali e contrattuali inerenti il contratto-operazione di acquisto dei titoli Cirio Del Monte N.V. tasso 7,75% scadenza 02/2005 codice ISIN XS0143928157 per un controvalore di  $\epsilon$ .20.000,00 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli e dell'importo delle cedole se riscosse, risolvere il contratto di intermediazione mobiliare e/o il contratto ordine di investimento per cui è causa e , conseguentemente, condannarla alla restituzione della complessiva somma investita pari a  $\epsilon$ . 20.000,00 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo.
- 3. In ulteriore subordinata, per la causali di cui in premessa, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari di cui in premessa riconoscere e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia

del contratto-operazione di acquisto dei titoli Cirio Del Monte N.V. tasso 7,75% scadenza 02/2005 codice ISIN XS0143928157 per un controvalore di  $\epsilon$ .20.000,00 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione integrale della somma di  $\epsilon$ .20.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Si costituiva in giudizio la S.p.a,, che eccepiva in via preliminare la prescrizione delle avverse domande, nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate, rassegnando le seguenti conclusioni : "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Lucca Sezione Distaccata di Viareggio : In via preliminare: rilevare così come eccepita la intervenuta prescrizione circa le domande di inadempimento, risarcimento danni, invalidità , inefficacia ed annullamento relativamente all'acquisto del titolo Cirio Del Monte 7,75%del 01.03.2022 proposte da con conseguente rigetto delle stesse;

<u>Nel merito</u>: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Lucca Sezione Distaccata respingere le richieste tutte avanzate da nei confronti della

S.p.a poiché a suo tempo la nella operazione di acquisto del titolo esposto in atti aveva agito nel pieno rispetto della normativa vigente né è stato provato un comportamento illegittimo o comunque lesivo di diritti altrui da parte dell'Istituto di Credito, non sussistendo alcuna previsione di legge o contrattuale che potrebbe essere stata violata dalla che possa portare alla declaratoria di nullità, inadempimento risoluzione inefficacia invalidità od annullamento del contratto quadro o del singolo ordine di acquisto, stante la congruità dell'acquisto stesso rispetto al profilo di investitrice dell'attuale attrice.

Chiede altresì respingersi le richieste di inadempimento, risoluzione, inefficacia invalidità od annullamento e risarcimento danno tutte poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte. Viene precisato che ogni valutazione e/o decisione del Tribunale di Lucca Sezione Distaccata di Viareggio non potrà in qualsiasi ipotesi, prescindere dalla quantificazione e restituzione delle cedole maturate dal bond ed eventualmente percepite dalla attrice, maggiorate di interessi, nonché, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la retrocessione in via riconvenzionale alla

del suo controvalore alla data della emananda sentenza."

Il giudice di primo grado, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma cpc ed ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice, si pronunciava con sentenza n. 1137/2016 resa ex art. 281 sexies cpc rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, poiché alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (21.03.2011) non era ancora spirato il termine decennale di prescrizione della domanda

attrice di risoluzione e di risarcimento danni per inadempimento del contratto di acquisto stipulato il 01.03.2002.

Nel merito, il giudice adito rigettava le domande di parte attrice, ponendo a suo carico le spese di lite; in motivazione assumeva che le risultanze della istruttoria orale (dichiarazioni del teste

- ) dovevano essere fortemente ridimensionate per via della sua posizione di coniuge dell'attrice, mentre risultava documentalmente che la banca convenuta aveva avvertito per iscritto della inadeguatezza della operazione di acquisto nei titoli Cirio Dal Monte come si evinceva dal doc.n.6 prodotto dalla banca convenuta, sicchè doveva ritenersi che l'acquisto dei titoli fosse stato eseguito da parte attrice nella piena consapevolezza dei rischi ad esso connessi.
- 2. , ritenendo la sentenza errata ed ingiusta la impugnava per i seguenti motivi di appello:
- I) Omessa applicazione dell'art. 23 comma VI del T.U.F. in ordine all'onere della prova, in relazione all'art. 28, 26 del Reg. Consob 1152/98 e 21 TUF. Illogica, irrazionale ed erronea valutazione della prova testimoniale.
- II) Illogica, irrazionale ed erronea valutazione della prova testimoniale;
- III) Erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande attoree ritenendo assolto, da parte della banca, il dovere degli obblighi informativi sulla base di una non corretta valutazione agli atti di causa e delle risultanze istruttorie documentali in relazione alle prescrizioni dell'art. 29 e 28 Reg.Consob 1152/98 (disapplicate). Irrilevanza dell'ordine scritto privo dell'avvertenza delle specifiche ragioni della non adeguatezza della operazione di investimento. Disapplicazione art.23, co.VI T.U.F.
- IV) Erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato la dicitura prestampata "la banca ha fornito le informazioni sulla natura e sui rischi del presente ordine" attribuendo a detta dicitura la valenza di una corretta, adeguata specifica e totalizzante informazione idonea a formare la consapevolezza dell'attrice sull'investimento. Disapplicazione dell'art. 23, co.VI Tuf e omessa valutazione degli scritti difensivi della banca.

Sulla base di tali motivi, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei difensori antistatari.

3. Si è costituito S.p.a (società costituita a seguito della fusione tra

Soc.Coop) con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2018, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc; nel merito, la convenuta ha contestato in quanto infondate in fatto ed in diritto le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata della quale

chiedeva l'integrale conferma con vittoria delle spese anche di questo grado di giudizio, come da conclusioni trascritte in epigrafe.

4. La prima udienza di comparizione delle parti, differita alla data del 09.12.2020, si è svolta con trattazione scritta in applicazione della normativa emergenziale emanata per la pandemia da Covid 19; all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dalla banca per violazione dell'art. 342 cpc è infondata, contenendo i proposti motivi di gravame critiche adeguate e specifiche della impugnata sentenza.

sul punto espressa di recente la Corte di Cassazione: "Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr Sez. 2 -, Ordinanza n.23781 del 28/10/2020 (Rv. 659392-01); conformi tra le molte : Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016 (Rv. 638551 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 25128 del 29/11/2011 (Rv. 620524 - 01).

6. Prima di passare all'esame del proposto appello, occorre fare una precisazione : è documentato che l'odierna appellante è la firmataria del contratto quadro di intermediazione mobiliare e deposito titoli sottoscritto in data 18.08.98 con all'epoca la nel cui ambito si inserisce l'acquisto dei titoli per cui è causa (doc.1 e 2 prodotti con atto di citazione in primo grado), acquisto che invece è stato eseguito dal di lei marito, sig. come risulta dall'ordine di acquisto (doc.3 parte attrice ) ove egli figura appunto come "ordinante"; risulta altresì che il fosse il destinatario delle informazioni sulle caratteristiche dei titoli fornite dalla banca tramite un suo dipendente (cfr. atto di citazione primo grado).

Ciò posto, in assenza di contestazioni sui poteri di rappresentanza del , ai fini della soluzione della controversia si dovrà considerare che egli abbia agito su delega della moglie e le informazioni rese dalla banca al delegato siano state fornite direttamente alla odierna appellante.

7. Quanto premesso, nel merito si rileva quanto segue:

Le critiche contenute nel primo, terzo e quarto motivo di appello sono fondate ; il secondo motivo è assorbito.

Sugli obblighi informativi (primo motivo): l'appellante con questo motivo impugna la sentenza per omessa applicazione da parte del primo giudice dell'art. 23 sesto comma TUF richiamando a sostegno del proposto motivo numerose pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Orbene il motivo è fondato, poiché a fronte della prospettazione difensiva dell' appellante secondo la quale la banca, in occasione della esecuzione dell'operazione di investimento, aveva omesso di informare la cliente sulla circostanza che la società emittente il titolo non era la Cirio Spa (nota società di diritto italiano), ma una società anonima con sede in Lussemburgo, che la emissione era avvenuta nella borsa del Lussemburgo e che era disciplinata dal diritto inglese, sulla grave situazione finanziaria dell'emittente e del gruppo Cirio e sulla rischiosità dei titoli (l'emissione era priva di rating e di prospetto informativo ed era avvenuta in periodo di grey market), la convenuta avrebbe dovuto, in assolvimento dell'onere probatorio stabilito dall'art. 23 comma sesto del Tuf a carico degli intermediari, dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi che controparte assumeva essere stati violati.

Al contrario, la banca sul punto non ha svolto alcuna attività istruttoria volta a dimostrare di aver fornito idonee informazioni alla cliente, sicchè effettivamente è accoglibile l'assunto dell'appellante secondo il quale l'acquisto dei titoli Cirio è stato connotato da un deficit informativo da parte della banca tale da integrare una condotta inadempiente agli obblighi informativi previsti dalla normativa primaria e regolamentare.

Con il terzo motivo l'appellante in sintesi critica la sentenza poiché l'iter logico svolto dal giudice di primo grado nel ritenere l'operazione di investimento per cui è causa adeguata, così escludendo l'esistenza di una condotta omissiva della banca sotto il profilo informativo, sarebbe del tutto errato alla luce delle prescrizioni contenute nell'art. 29 Reg.Consob 11522/98, perché secondo l'assunto del giudice la prova del corretto adempimento dell'obbligo informativo da parte della banca sarebbe costituita dalla documentazione prodotta dalla banca stessa, ossia la copia dell'ordine di acquisto (doc. 6 fascicolo convenuta).

In sostanza, la decisione impugnata nell'escludere la responsabilità della banca si fonda principalmente sul fatto che l'ordine di acquisto conteneva l'avvertenza: "operazione non adeguata" e la cliente aveva sottoscritto la nota in calce all'ordine di acquisto ove vi era la seguente dicitura prestampata: La Banca ha fornito le informazioni sulla natura e sui rischi del presente ordine".

Sotto il primo profilo si rileva che la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione può essere idonea a far presumere assolto da parte dell'intermediario l'obbligo informativo ex art. 29 Reg. Consob, ma, è stato altresì precisato che, ove come nella fattispecie, il cliente alleghi l'omissione

di specifiche informazioni, allora grava sulla banca l'onere di provare con qualsiasi mezzo di averle specificamente rese.

Infatti, così si è espressa anche di recente la Suprema Corte : In tema di intermediazione finanziaria la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29 comma 3, del Reg. Consob n.11522 del 1998 ; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare con qualsiasi mezzo di averle specificamente rese (Sez 1 Ordinanza n.23131 del 22/10/2020 (Rv 659519-01).

Quindi, il Tribunale non avrebbe dovuto unicamente valutare la presenza della dicitura "operazione non adeguata" apposta sull'ordine per concludere che la appellante avesse acquisito piena consapevolezza dei rischi connessi all'investimento, bensì, a fronte delle allegazioni di parte attrice di non aver ricevuto informazioni adeguate da parte della banca in assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 28 Reg. Consob e 21 Tuf, avrebbe dovuto accertare se la Banca convenuta avesse fornito la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta secondo la regola posta dall'art. 23 sesto comma TUF.

E tal scopo non è sufficiente che sul modulo sia stata apposta la dicitura "operazione non adeguata" poiché questo dato documentale non esaurisce l'obbligo informativo a carico della Banca.

Invero, dal momento che l'operazione è stata compiuta nonostante la classificazione di inadeguatezza, occorreva la dimostrazione da parte della Banca di un quid pluris per assolvere compiutamente il proprio obbligo informativo; invero, la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato ha stabilito che spetta all'investitore offrire al cliente una effettiva spiegazione delle ragioni della inadeguatezza; sul punto da ultimo : " In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art.29 del Reg. Consob n.11522 del 1998 allorchè quest'ultimo valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui si sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo che, invece quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute. (Sez.1 – Ordinanza n.23570 del 27/10/2020 rv 659599-01). Nel caso di specie, la banca non ha assolto a tale onere probatorio sotto entrambi gli aspetti, tanto più che l'odierna appellante aveva depositato in giudizio l'estratto conto titoli (doc. 5 fasc. parte attrice) dai quali risultava che il suo portafoglio titoli era composto per il 90 % da obbligazioni della stessa banca e quindi da titoli che rilevavano un profilo di investitore prudente.

Sulla dicitura in calce all'ordine di acquisto (quarto motivo): l'appellante sostiene che il giudice di primo grado, ripercorrendo le argomentazioni svolte in tema di inadeguatezza, attribuirebbe a detta dicitura, del tutto generica, una valenza incompatibile con la prova da parte della banca di avere esaurientemente informato l'attrice sulla specifica natura del titolo, sulla società emittente, sulla sua rischiosità.

L'assunto è condivisibile, e valgono in proposito i rilievi già formulati al paragrafo precedente : il mero dato formalistico non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo della banca laddove il cliente contesti che il comportamento dell'intermediario abbia violato gli obblighi informativi cui all'art. 21 Tuf e art. 28,29 Reg.Consob; pertanto, nella fattispecie spettava alla banca fornire la prova contraria, dimostrando di aver agito con la specifica diligenza richiesta perché appunto l'apposizione di formule di stile su moduli prestampati non esplica alcuna valore esimente della responsabilità dell'intermediario.

Così sul punto la Suprema Corte : In tema di intermediazione finanziaria, non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l'"offering circular", che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di "rating", perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto; la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione. (Fattispecie di negoziazione diretta di "bond" Cirio effettuata prima del recepimento della direttiva MIFID, in assenza di prospetto informativo ) (Sez 1-, Sentenza n.28175 del 31/10/2019 (rv 655775-01).

8. Quanto premesso, atteso l'inadempimento contrattuale della banca convenuta, si accoglie la domanda avanzata in via principale dall'appellante, che, per la sua formulazione, sostanzialmente

implica una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento per cui è causa, perché se la domanda fosse stata risarcitoria in senso tecnico parte appellante non avrebbe chiesto di restituire alla banca i titoli acquistati, ma avrebbe chiesto di scomputare il loro controvalore dal risarcimento dovutole.

Si deve quindi pronunciare la risoluzione del contratto di investimento, con conseguente restituzione da parte della banca della somma investita di euro 20.000,00 maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 c.c a decorrere dalla domanda e con restituzione dei titoli da parte della appellante.

Nessuna altra somma deve essere restituita alla banca a titolo di cedole, nonostante che parte appellata abbia richiamato nella sua costituzione in questo giudizio le conclusioni del giudizio di primo grado in cui esse erano state richieste, perché si tratta di somme neppure quantificate in un preciso ammontare, né comprovate nella loro esistenza, non avendo parte appellata prodotto alcun documento idoneo in tal senso già depositato nel primo giudizio.

Restano assorbite le ulteriori domande di parte appellante.

9. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della impugnata sentenza anche in ordine alle statuizione sulle spese processuali che andranno poste a carico dell'istituto bancario convenuto nella misura già liquidata dal giudice di primo grado.

Le spese processuali del presente grado in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14, sulla base del valore della causa come da domanda, esclusa la fase istruttoria non espletata.

La distrazione delle spese di lite a favore dei procuratori di può essere disposta solo per l'appello, non risultando formulata tale istanza negli atti difensivi del primo grado .

#### PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:

- In accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza n.1137/2016 del Tribunale di Lucca emessa il 25 maggio 2016 e depositata in pari data, dichiara risolto per inadempimento della banca convenuta l'ordine di acquisto dei titoli Cirio Del Monte N.V. tasso 7,75% scadenza 02/2005 codice ISIN XS0143928157 per un controvalore di euro 20.000,00 e, per l'effetto, condanna spa a restituire a la somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda;
- dispone che restituisca a spa i titoli in questione;
- condanna spa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio; spese che si liquidano per il primo grado nella misura già stabilita nella sentenza impugnata di

euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre esborsi ed oltre 15% per rimborso forf .iva e cap come per legge; per il secondo grado le spese si liquidano in euro 3.777,00 per compensi di avvocato, oltre esborsi, oltre 15% per rimborso forf.iva e cap come per legge da distrarsi a favore degli avv.ti Vittorio Bovini e Roberto Polloni;

• dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS n. 196/2003.

Così deciso in Firenze in data 16 marzo 2022

Il Cons. Aus. Est.

Il Presidente

Carla Fantauzzi

Dania Mori

